

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Igiene e sanità)

16° Resoconto stenografico

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 1995

Presidenza del presidente ALBERTI CASELLATI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1882) *Disciplina della professione di odontoiatra*, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoni ed altri; Basile Vincenzo ed altri; Caccavari ed altri; Gambale. Approvato dalla Camera dei deputati

(74) *MANIERI: Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409*

(933) *SIGNORELLI: Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia*

(1060) *DI ORIO ed altri: Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonché trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi in odontoiatria e protesi dentaria*

Petizione n. 193

(Seguito della discussione congiunta. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1882. Assorbimento dei disegni di legge nn. 74, 933 e 1060)

PRESIDENTE	Pag. 2, 3, 8 e passim
ANDREOLI (<i>Misto</i>)	3, 7, 21
BRUGNETTINI (<i>Lega Nord</i>)	22
CAMPUS (<i>Forza Italia</i>)	2, 6, 13
CARELLA (<i>Progr. Verdi-La Rete</i>)	22
CONDORELLI, sottosegretario di Stato per la sanità	3, 7, 12 e passim
DIONISI (<i>Rif. Com. Progr.</i>)	22
DI ORIO (<i>Progr. Feder.</i>)	3, 6, 7 e passim
GALLOTTI (<i>Forza Italia</i>)	22
GREGORELLI (<i>PPI</i>), relatore alla Commissione	2, 6, 7 e passim
LAVAGNINI (<i>PPI</i>)	2, 12, 13
MODOLO (<i>Lab. Soc. Progr.</i>)	2, 13, 22
PEPE (<i>CCD</i>)	7, 13, 22
SIGNORELLI (<i>AN</i>)	7, 22
TORLONTANO (<i>Progr. Feder.</i>)	22

I lavori hanno inizio alle ore 15,45.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

(1882) *Disciplina della professione di odontoiatra, risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Calderoni ed altri; Basile Vincenzo ed altri; Cucavari ed altri; Gambale.* Approvato dalla Camera dei deputati

(74) MANIERI: *Istituzione dell'ordine nazionale degli odontoiatri e modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409*

(933) SIGNORELLI: *Norme transitorie per l'esercizio dell'odontoiatria ex articolo 2 della legge 24 luglio 1985, n. 409, da parte dei laureati in medicina e chirurgia*

(1060) DI ORIO ed altri: *Istituzione dell'Ordine nazionale degli odontoiatri, nonchè trasformazione in facoltà universitaria degli attuali corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria*

Petizione n. 193

(Seguito della discussione congiunta. Approvazione con modificazioni del disegno di legge n. 1882. Assorbimento dei disegni di legge nn. 74, 933 e 1060)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1882, 74, 933, 1060 e della petizione n. 193.

Riprendiamo l'esame, sospeso nella seduta di ieri.

Ricordo che nella precedente seduta è stato rinviato l'esame dell'emendamento 4.3, sul quale invito il relatore ad esprimere il suo parere.

GREGORELLI, relatore alla Commissione. Signor Presidente, se il presentatore accetta di dire: «non superiore al 10 per cento» anzichè «non superiore al 25 per cento», sono favorevole all'emendamento.

LAVAGNINI. Accetto la proposta del relatore.

CAMPUS. Ma rimane all'interno del numero programmato: io avevo chiesto che fossero posti eccedenti. Vorerò a favore dell'emendamento, però sarebbe preferibile lasciare il testo elaborato dal comitato ristretto così com'era.

GREGORELLI, relatore alla Commissione. La differenza fondamentale è che l'emendamento presentato dal senatore Lavagnini colloca i posti all'interno del numero programmato, mentre l'orientamento era di porli in eccedenza. Ma la scelta da fare è quella di non avere una pleora di iscritti, e mi sembra di poter dire che la formulazione proposta sia maggiormente nello spirito della norma.

MODOLO. Signor Presidente, nel comitato ristretto abbiamo discusso a lungo su questo punto. Infatti quando un laureato fa la richie-

sta viene inserito all'inizio del primo anno e i posti potrebbero essere già tutti occupati; quindi dovrebbe andare in eccedenza perchè il numero programmato potrebbe già essere coperto. Si era pervenuti alla soluzione indicata nel testo perchè si era ritenuto che la previsione di una riserva di posti in eccedenza rispetto al numero programmato fosse necessaria dato che tale numero può essere già coperto dagli iscritti al corso di laurea.

ANDREOLI. Signor Presidente, considerando che in Italia per ogni medico vi sono 120 pazienti, mentre ad esempio in Inghilterra il rapporto è di 1 a 500, dobbiamo anche tener presente che in futuro sarà necessario ridurre il numero dei medici, altrimenti si creeranno dei disoccupati. Voterò quindi a favore dell'emendamento, perchè la formula adottata darà la possibilità di sfrondate ancora di più la programmazione: cosa che altrimenti, per motivi politici, tattici o d'altro genere, non si avrebbe il coraggio di fare. C'è bisogno di meno medici, e dobbiamo adattarci a questa realtà.

DI ORIO. Signor Presidente, vorrei rilevare che abbiamo in realtà due tipi di numeri programmati, uno chiuso e uno, per dir così, aperto. Per quanto riguarda l'odontoiatria il numero programmato è determinato per legge, mentre per la facoltà di medicina e chirurgia il numero è deciso anno per anno, a seconda delle capacità strutturali della facoltà stessa.

Con riferimento all'emendamento presentato dal senatore Lavagnini, occorre tener presente che una recente delibera del Consiglio superiore di sanità auspica la riduzione progressiva del numero degli iscritti alla facoltà di medicina e chirurgia per non aggravare la disoccupazione nel settore, quindi è necessario che gli iscritti siano all'interno del numero programmato. Però bisogna lavorare in due direzioni: come dicevo, per odontoiatria il numero programmato è stabilito per legge, mentre per medicina all'inizio dell'anno la facoltà può dire ad esempio che, nella previsione di avere al terzo anno il 60 per cento di posti disponibili, riserva 10 di questi posti. Si tratta di due fattispecie diverse, quindi sarebbe opportuno differenziare, magari facendo riferimento a un regolamento che dovrà essere emanato dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

CONDORELLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Il Governo è favorevole all'emendamento 4.3 come modificato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 4.3, presentato dal senatore Lavagnini, nel testo modificato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 4 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 5.

(Ordine provinciale degli odontoiatri)

1. In ogni provincia è istituito l'ordine provinciale degli odontoiatri. Il Ministro della sanità, su richiesta degli ordini interessati, segnalata dal comitato centrale di cui all'articolo 17, può disporre che un ordine abbia per circoscrizione due o più province finitime ovvero sia riassorbito dalla federazione regionale, di cui all'articolo 11.

2. Gli organi dell'ordine provinciale degli odontoiatri sono: l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni.

3. Ciascun ordine provinciale cura la tenuta dell'albo e dell'elenco transitorio aggiunto di cui all'articolo 1 del regio decreto-legge 13 gennaio 1930, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1930, n. 943.

È approvato.

Art. 6.

(Attribuzioni dell'assemblea dell'ordine provinciale)

1. L'assemblea dell'ordine provinciale è formata da tutti gli iscritti all'ordine provinciale ed esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge fra i propri componenti, con possibilità di indicare un numero di preferenze pari ad un massimo dei due terzi degli eleggibili, il consiglio direttivo secondo quanto stabilito all'articolo 7;

b) elegge il collegio dei revisori dei conti;

c) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente.

È approvato.

Art. 7.

(Elezioni del consiglio direttivo dell'ordine provinciale)

1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale è eletto dall'assemblea fra i propri componenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a).

2. Le elezioni del consiglio direttivo sono indette dal presidente dell'ordine provinciale ogni quattro anni, tra il mese di ottobre e il mese di dicembre, in una data indicata dal consiglio direttivo uscente.

3. La comunicazione all'assemblea della data delle elezioni è effettuata entro un termine compreso fra sessanta e quarantacinque giorni dalla stessa data, mediante lettera da inviare a ciascun iscritto e avviso da pubblicare mediante affissione presso la sede dell'ordine provinciale. Nella comunicazione sono indicati i giorni, gli orari e la sede della votazione.

È approvato.

Art. 8.

(Attribuzioni del consiglio direttivo dell'ordine provinciale)

1. Il consiglio direttivo dell'ordine provinciale esercita le seguenti attribuzioni:

- a) elegge tra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario e il tesoriere;
- b) discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;
- c) provvede alla tenuta dell'albo, curando le iscrizioni e le cancellazioni, nonché la sua pubblicazione annuale;
- d) vigila sul mantenimento del decoro e dell'indipendenza dell'ordine;
- e) designa i rappresentanti dell'ordine presso enti, organizzazioni e commissioni, comprese quelle per l'esame di abilitazione all'esercizio professionale;
- f) promuove iniziative finalizzate all'aggiornamento professionale ed al progresso culturale degli iscritti;
- g) concorre con le autorità locali alla predisposizione e all'attuazione dei provvedimenti di interesse dell'ordine;
- h) esercita il potere disciplinare nei confronti degli iscritti;
- i) si interpone, su richiesta, nelle controversie che comunque riguardano gli odontoiatri relative all'esercizio della professione, incluse quelle in materia di spese e di onorari, al fine di giungere alla conciliazione della vertenza;
- l) valuta, su richiesta dell'iscritto, la congruità degli onorari percepiti per l'attività professionale svolta;
- m) assume iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione di odontoiatra ed alla difesa delle specifiche competenze professionali;
- n) provvede all'amministrazione dei beni dell'ordine;
- o) propone all'approvazione dell'assemblea il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente;
- p) stabilisce, entro i limiti necessari per il funzionamento dell'ordine e per lo svolgimento dei relativi compiti istituzionali, l'ammontare della tassa annuale, nonché l'ammontare delle tasse per l'iscrizione, per il trasferimento, per il rilascio dei certificati, per il rilascio dei pareri per la liquidazione degli onorari, per la pubblicità in materia sanitaria, nonché l'ammontare delle tasse per ogni ulteriore attribuzione istituzionale demandata all'ordine;
- q) richiede al presidente la convocazione dell'assemblea qualora lo ritenga opportuno in relazione a temi di particolare interesse;
- r) apporta alle tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche variazioni non superiori al 30 per cento degli importi fissati, in relazione ad esigenze di carattere locale;
- s) promuove l'aggiornamento obbligatorio per gli iscritti;
- t) provvede alla sospensione cautelare dall'esercizio della professione degli iscritti che non risultino in possesso, in base al parere espresso da un'apposita commissione costituita da tre esperti, dei requisiti psicofisici necessari per lo svolgimento della professione stessa. Il

presidente del tribunale competente per territorio, il consiglio direttivo, l'interessato al procedimento di sospensione ovvero il coniuge o i parenti fino al quarto grado provvedono ciascuno alla nomina di un componente della commissione. In caso di inerzia dell'interessato provvede, in via sostitutiva, il presidente del tribunale competente per territorio. La sospensione può essere inflitta per un periodo massimo di un anno ed è rinnovabile, previo ulteriore parere della commissione, per un ulteriore anno;

u) contribuisce, in accordo con le autorità sanitarie regionali e con le unità sanitarie locali della circoscrizione territoriale dell'ordine, ad organizzare tra gli iscritti campagne volontarie finalizzate alla prevenzione delle malattie della bocca e dei denti.

2. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, lettera f), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «inoltre stabilisce le modalità ed i criteri per valutare le conoscenze professionali dei medici che, avendone diritto, facciano richiesta di iscrizione all'ordine degli odontoiatri entro tre mesi dall'entrata in vigore delle presenti disposizioni».

8.1

BETTONI BRANDANI

DI ORIO. Stante l'assenza della presentatrice faccio mio l'emendamento, signor Presidente. Esso rappresenta una soluzione di mediazione rispetto alla proposta fatta precedentemente, e chi vi parla era più favorevole all'altra soluzione. Ma la senatrice Bettoni Brandani, pur prendendo atto della difficoltà di operare, ha inteso proporre un criterio di aggiustamento, quindi una verifica *ex post* che a questo punto, in mancanza della verifica anticipata, credo sia accoglibile.

GREGORELLI, *relatore alla Commissione*. Io propongo che, invece di dire «entro tre mesi» si dica «trascorsi tre mesi», perchè potrebbe sorgere qualche dubbio sul fatto che dopo quel termine i medici che intendono iscriversi subiscano la verifica da parte dell'ordine professionale; dire «trascorsi tre mesi» significa che chiunque faccia la richiesta dopo quel periodo di tempo è subordinato alla valutazione delle sue conoscenze professionali da parte del consiglio direttivo dell'ordine provinciale. Esprimo pertanto parere favorevole all'emendamento subordinatamente all'accoglimento della suddetta modifica.

DI ORIO. Sono favorevole alla modifica proposta dal relatore.

CAMPUS. Signor Presidente, a mio avviso questo emendamento, di cui capisco la finalità, dovrebbe essere ritirato, perchè non si può dire che un individuo che ha l'accesso dall'ordine dei medici viene valutato in questo diritto; in pratica può accadere che il consiglio direttivo

dell'ordine rifiuti l'iscrizione a qualcuno che ne ha diritto. Ora, l'ordine potrà semmai successivamente, sulla base della lettera *m*), assumere «iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione di odontoiatria ed alla difesa delle specifiche competenze professionali», e potrà anche esercitare «il potere disciplinare nei confronti degli iscritti», come dispone la lettera *h*), ma di sicuro non può ledere un diritto che la legge riconosce. Credo quindi che l'emendamento vada ritirato; altrimenti dichiaro il mio voto contrario, perchè è contrario all'impianto della legge e presenta incongruenze al suo stesso interno.

ANDREOLI. Signor Presidente, mi associo alle considerazioni espresse dal senatore Campus. Si tratta di un regime restrittivo che viola i diritti acquisiti con la specializzazione e la laurea, sottoponendo il soggetto a un'ulteriore verifica di requisiti di cui è già in possesso.

PEPE. Mi associo alle considerazioni dei senatori Campus e Andreoli e dichiaro il mio voto contrario.

DI ORIO. Signor Presidente, in realtà con l'emendamento la senatrice Bettoni Brandani intendeva sostenere l'esigenza di procedere ad una verifica volta a stabilire se l'individuo svolge o meno la professione di odontoiatra. Non vorremmo, cioè, che si avesse una trasmigrazione pura e semplice all'ordine degli odontoiatri di medici che non hanno mai esercitato la professione di odontoiatra.

L'emendamento della senatrice Bettoni Brandani, che ho fatto mio non essendo stata accettata la proposta relativa all'impedimento della doppia iscrizione, vuole soltanto garantire che chi si iscrive all'albo degli odontoiatri abbia almeno titoli nel campo dell'odontoiatria. Se non vogliamo neanche questo, la situazione diventa incredibile. Non si tratta di negare il diritto che richiama il senatore Campus, ma solo di svolgere un accertamento professionale volto a stabilire se i soggetti esercitano o meno la professione di odontoiatri: e credo che per un ordine effettuare una verifica del genere sia un diritto-dovere.

SIGNORELLI. Signor Presidente, riteniamo coerente votare contro questo emendamento.

GREGORELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, vorrei far presente che il mio non è un comportamento ondivago, ma rispettoso del pluralismo di opinioni presente dall'inizio dell'esame dei disegni di legge in titolo. Essendo sempre stato favorevole alla doppia iscrizione, ma avendo raccolto, soprattutto da parte dei colleghi che provengono dalla professione di medico, la preoccupazione che nell'odontoiatria si riversi quella parte di medici stanchi di essere tali, questa mi è sembrata una possibilità di frapporre una «diga». La mia personalissima opinione però - essendo io, ripeto, favorevole alla doppia iscrizione - è che questo emendamento sia rispettoso di una preoccupazione che è stata espressa da altri e non da me. Dico questo, signor Presidente, perchè altrimenti il mio comportamento potrebbe sembrare incoerente.

CONDORELLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Signor Presidente, mi rimetto alla Commissione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 8.1, presentato dalla senatrice Bettoni Brandani e fatto proprio dal senatore Di Orio, nel testo modificato.

Non è approvato.

Metto ai voti l'articolo 8.

È approvato.

Art. 9.

(Attribuzioni del presidente dell'ordine provinciale)

1. Il presidente dell'ordine provinciale esercita le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta l'ordine;
- b) convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;
- d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

2. Il presidente decade dalla carica qualora il consiglio direttivo approvi una mozione di sfiducia nei suoi confronti. La mozione di sfiducia per essere posta in votazione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei componenti il consiglio direttivo.

È approvato.

Art. 10.

(Attribuzioni del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti dell'ordine provinciale)

1. Il vicepresidente dell'ordine provinciale sostituisce il presidente in caso di impedimento e svolge le funzioni a lui delegate.

2. Il segretario cura la tenuta dell'archivio dei verbali delle sedute dell'assemblea, dei registri previsti dalle leggi e dai regolamenti, autentica le copie delle deliberazioni e degli altri atti da rilasciare ai sensi della legislazione vigente e dei regolamenti. In caso di assenza o di impedimento il segretario è sostituito dal membro del consiglio direttivo più giovane per età che non ricopra altre cariche.

3. Il tesoriere esercita le attribuzioni di cui all'articolo 32 del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221. In caso di assenza o di impedimento il tesoriere è sostituito dal membro del consiglio direttivo più anziano per età che non ricopra altre cariche.

4. Il collegio dei revisori dei conti esamina il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, nonché tutti i documenti amministrativi e contabili.

È approvato.

Art. 11.

(Federazione regionale degli ordini degli odontoiatri)

1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri istituiti nella medesima regione, ad eccezione della Valle d'Aosta e ferma restando l'autonomia delle province autonome di Trento e di Bolzano, sono riuniti nella federazione regionale degli ordini degli odontoiatri che ha sede nella città in cui ha sede l'assessorato regionale alla sanità.

2. Gli organi della federazione regionale sono: l'assemblea, il consiglio direttivo, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni.

È approvato.

Art. 12.

(Attribuzioni dell'assemblea della federazione regionale)

1. L'assemblea della federazione regionale è composta dai membri dei consigli direttivi degli ordini provinciali.

2. L'assemblea esercita le seguenti attribuzioni:

a) determina, ogni quattro anni, il numero dei consiglieri che ciascun consiglio direttivo dell'ordine provinciale elegge al consiglio direttivo della federazione regionale in relazione al numero degli iscritti a ciascun ordine provinciale e in modo tale che ciascuno di essi sia rappresentato almeno da un consigliere e da un numero di consiglieri inferiore alla metà dei componenti il consiglio stesso, salvo il caso in cui nella regione siano istituiti due soli ordini provinciali;

b) elegge il collegio dei revisori dei conti composto da tre membri effettivi e un membro supplente;

c) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente.

È approvato.

Art. 13.

(Attribuzioni del consiglio direttivo della federazione regionale)

1. Il consiglio direttivo della federazione regionale è composto da:

a) sette consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti nella regione non è superiore a tre;

b) nove consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti nella regione non è superiore a cinque;

c) quindici consiglieri, se il numero degli ordini provinciali istituiti nella regione è pari o superiore a sei.

2. Il consiglio direttivo esercita le seguenti attribuzioni:

a) procede, in una riunione convocata dal componente più anziano per età entro la prima decade del mese di febbraio dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto luogo le elezioni dei consigli direttivi degli ordini provinciali, alla elezione del presidente, del vicepresidente, del segretario e del tesoriere;

b) stabilisce, in rapporto al numero degli iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare per le spese di funzionamento della federazione regionale;

c) svolge le funzioni attribuite alla federazione regionale dalle leggi, dai regolamenti, dai contratti di lavoro e dalle convenzioni;

d) designa i rappresentanti della federazione regionale presso commissioni, enti ed organizzazioni;

e) discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;

f) assicura, d'intesa con gli organi del Servizio sanitario nazionale, il funzionamento delle commissioni professionali e di valutazione dei requisiti, istituite al fine di governare la formazione del personale sanitario, fissandone anche le procedure ed i programmi formativi.

3. Il consiglio direttivo è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

È approvato.

Art. 14.

(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti della federazione regionale)

1. Il presidente della federazione regionale esercita le seguenti attribuzioni:

a) rappresenta la federazione;

b) convoca e presiede il consiglio direttivo e l'assemblea;

c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;

d) svolge i compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

2. Al presidente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

3. Al vicepresidente, al segretario, al tesoriere ed al collegio dei revisori dei conti si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4.

È approvato.

Art. 15.

(Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri)

1. Gli ordini provinciali degli odontoiatri istituiti su tutto il territorio nazionale sono riuniti nella federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri, con sede in Roma.

2. Gli organi della federazione nazionale sono: il consiglio nazionale, il comitato centrale, il presidente, il vicepresidente, il segretario, il tesoriere ed il collegio dei revisori dei conti. La durata in carica degli organi è di quattro anni.

È approvato.

Art. 16.

(Attribuzioni del consiglio nazionale della federazione nazionale)

1. Il consiglio nazionale della federazione nazionale è composto dai presidenti degli ordini provinciali degli odontoiatri.

2. Il consiglio nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge, entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui hanno avuto luogo le elezioni dei presidenti e dei consigli direttivi degli ordini provinciali, i componenti del comitato centrale fra gli iscritti agli albi di cui all'articolo 3, con le modalità previste all'articolo 7;

b) approva ogni anno il bilancio di previsione ed il conto consuntivo riferito all'anno precedente;

c) elegge il collegio dei revisori dei conti;

d) approva, su proposta del comitato centrale, il codice di deontologia professionale;

e) adotta i regolamenti proposti dal comitato centrale che sono inviati al Ministero della sanità ai sensi dell'articolo 35 del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, e successive modificazioni, nonché alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, limitatamente a quelli relativi al personale dipendente dalla federazione nazionale stessa;

f) approva le tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche proposte dal comitato centrale. Tali tariffe sono rese esecutive con decreto del Ministro della sanità e sono obbligatorie per le persone fisiche e giuridiche legittimate alla erogazione delle prestazioni odontoiatriche. Qualsiasi accordo in deroga è considerato nullo. Il mancato rispetto delle tariffe comporta, per le persone fisiche, la sospensione dall'esercizio della professione per un periodo da uno a sei mesi, secondo quanto stabilito dal consiglio direttivo dell'ordine provinciale territorialmente competente e, per le persone giuridiche, la sospensione dell'autorizzazione amministrativa per un periodo da

uno a sei mesi secondo quanto stabilito dalla competente autorità amministrativa, previo accertamento e verifica dell'avvenuta violazione;

g) esprime, su proposta del comitato centrale, parere vincolante sulle modifiche alla Tabella XVIII-bis, annessa al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, come modificata dall'articolo 4 della presente legge, nonché sulla programmazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e sul decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

All'articolo 16, comma 2, sopprimere la lettera g).

16.1

DI ORIO

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) Esprime, su proposta del comitato centrale, parere obbligatorio sulla programmazione del numero dei posti disponibili nei corsi di laurea in odontoiatria e protesi dentaria e sul decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica di cui all'articolo 2, comma 2, della presente legge».

16.2

LAVAGNINI

DI ORIO. Signor Presidente, come è noto le tabelle secondo l'attuale legislazione sono approvate dal Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, pertanto la previsione di un comitato centrale che si esprime sulle tabelle appare discutibile. In pratica sarebbe il comitato centrale a stabilire come si deve formare la tabella XVIII-bis, il che francamente non è previsto in alcun ordinamento. Quindi la norma che attribuisce questo potere consultivo al consiglio nazionale della federazione non trova nessuna giustificazione.

CONDORELLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Ciò che dice il senatore Di Orio è giusto, però nulla osta alla possibilità di sentire il parere delle organizzazioni interessate: il Ministro a volte nomina delle commissioni affinché esprimano un parere, ma si tratta di un parere consultivo. Quindi basta prevedere che il parere non sia vincolante.

LAVAGNINI. Signor Presidente, il mio emendamento, che do per illustrato, parla di «parere obbligatorio», non vincolante.

DI ORIO. Il suo emendamento parla dei posti.

GREGORELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, sono favorevole all'emendamento del senatore Lavagnini. In alternativa si potrebbero sopprimere, alla lettera g), le parole da «sulle modifiche alla Tabella» fino a «nonchè»; in tal modo rimarrebbe il resto del testo che ci è pervenuto dalla Camera dei deputati.

CONDORELLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Sugli emendamenti presentati il Governo ritiene di rimettersi alla Commissione; preferirebbe però la semplice eliminazione della parola «vincolante», poichè è giusto chiedere un parere a questo comitato.

MODOLO. Signor Presidente, sono contraria all'emendamento 16.1, e sono contraria anche alla parola «vincolante» perchè ritengo che il fabbisogno di operatori odontoiatri debba essere stabilito a livello di programmazione del servizio, e non sia una questione di protezionismo dei professionisti.

DI IORIO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 16.1 e accolgo la proposta di inserire il parere non vincolante. Presento quindi un nuovo testo dell'emendamento 16.1 tendente a sostituire le parole «parere vincolante» con le altre «parere obbligatorio non vincolante».

LAVAGNINI. Signor Presidente, concordando con la proposta del senatore Di Orio, ritiro l'emendamento 16.2.

GREGORELLI, *relatore alla Commissione*. Sono favorevole al nuovo testo dell'emendamento 16.1 presentato dal senatore Di Iorio, quindi ritiro la proposta emendativa precedentemente avanzata.

CONDORELLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Anch'io esprimo parere favorevole, signor Presidente.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 16.1.

PEPE. Signor Presidente, sono favorevole al nuovo testo dell'emendamento 16.1.

CAMPUS. La *ratio* che ha portato la Camera dei deputati a rendere vincolante il parere è stata già seguita per altre professioni (come, ad esempio, i notai) e riguardo ai medici è stata applicata di recente in Germania dove, appunto, esiste la possibilità per tutti di laurearsi in medicina sulla base delle possibilità didattiche, però per diventare medici è previsto il superamento di un esame di Stato che è a numero chiuso, ed è stabilito dall'ordine dei medici quanti potranno iscriversi quell'anno all'ordine. È una *ratio* moderna cui forse non siamo ancora preparati; comunque rimango del convincimento che è meglio il parere vincolante del parere obbligatorio ma non vincolante. Per questo motivo, voterò contro l'emendamento del senatore Di Orio.

MODOLO. Signor Presidente, sono favorevole al nuovo testo dell'emendamento 16.1 perchè l'impostazione è diversa (non è una questione di modernità o meno). In realtà il punto è se vogliamo rappresentare le esigenze di una categoria oppure quelle della popolazione nei riguardi di un servizio. In questo senso, un parere obbligatorio ma non vincolante significa sentire le opinioni della categoria, però le decisioni le prende l'organo titolare della potestà di decidere in ordine al servizio. Credo che questo sia un modo diverso di vedere le cose. Noi siamo

dell'idea che debba decidere il servizio e che debbano prevalere le esigenze dei cittadini nei confronti di quelle di una categoria che può «chiudersi» proprio come quella dei notai, che magari si limitano a difendere solo i propri interessi.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 16.1, presentato dal senatore Di Orio, nel testo riformulato.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 16 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 17.

(Attribuzioni del comitato centrale della federazione nazionale)

1. Il comitato centrale della federazione nazionale è composto da quindici membri eletti dal consiglio nazionale ai sensi dell'articolo 16, comma 2, lettera a).

2. Il comitato centrale esercita le seguenti attribuzioni:

a) elegge fra i propri componenti il presidente, il vicepresidente, il segretario ed il tesoriere e discute la mozione di sfiducia nei confronti del presidente;

b) stabilisce, in rapporto al numero degli iscritti, il contributo annuo che ciascun ordine provinciale deve versare per le spese di funzionamento della federazione nazionale;

c) vigila, sul piano nazionale, sul mantenimento del decoro e dell'indipendenza della professione;

d) coordina e promuove l'attività degli ordini provinciali e delle federazioni regionali;

e) segnala la opportunità di modificare la circoscrizione territoriale degli ordini provinciali, ai sensi dell'articolo 5, comma 1;

f) promuove e favorisce tutte le iniziative intese a facilitare il progresso culturale degli iscritti ed impartisce direttive per le verifiche periodiche sulla professionalità degli iscritti;

g) designa i rappresentanti della federazione presso commissioni, enti ed organizzazioni di carattere nazionale od internazionale;

i) impartisce direttive per la soluzione delle controversie di cui all'articolo 8, comma 1, lettera i);

l) esercita il potere disciplinare nei confronti dei componenti dei consigli direttivi degli ordini provinciali; contro i provvedimenti adottati è ammesso il ricorso alla commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie;

m) propone al consiglio nazionale le tariffe minime degli onorari delle prestazioni odontoiatriche;

n) assume sul piano nazionale iniziative dirette alla repressione dell'esercizio abusivo della professione ed in difesa delle competenze professionali;

- o) provvede all'amministrazione dei beni della federazione;
- p) promuove, d'intesa con il ministero della sanità, campagne nazionali di prevenzione delle malattie della bocca e dei denti.

3. Il comitato centrale è convocato dal presidente, anche su richiesta dei due quinti dei suoi componenti formulata con l'indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.

È approvato.

Art. 18.

(Attribuzioni del presidente, del vicepresidente, del segretario, del tesoriere e del collegio dei revisori dei conti della federazione nazionale)

1. Il presidente della federazione nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

- a) rappresenta la federazione;
- b) convoca e presiede il comitato centrale e il consiglio nazionale;
- c) cura l'esecuzione delle deliberazioni degli organi collegiali e dirige l'attività degli uffici;
- d) svolge gli altri compiti attribuitigli dalle leggi e dai regolamenti.

2. Al presidente si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 2.

3. Al vicepresidente, al segretario, al tesoriere e al collegio dei revisori dei conti si applicano, rispettivamente, le disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2, 3 e 4.

È approvato.

Art. 19.

(Disposizioni comuni ai componenti degli organi collegiali)

1. In caso di morte ovvero di dimissioni di uno dei componenti degli organi collegiali degli ordini provinciali, delle federazioni regionali e della federazione nazionale, subentra il primo dei non eletti. Nel caso di cessazione dalla carica di un numero di componenti superiore alla metà si procede a nuove elezioni.

2. Non sono eleggibili alle cariche degli organi degli ordini provinciali, delle federazioni regionali e della federazione nazionale coloro che rivestono cariche negli organi degli ordini provinciali e della federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 2.

DI ORIO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento perchè era in funzione delle precedenti proposte respinte dalla Commissione. A questo punto sarebbe soltanto una modestissima forma di garanzia.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 19.

È approvato.

Art. 20.

(Provvedimenti di sospensione)

1. I provvedimenti di sospensione adottati nei confronti degli odontoiatri dipendenti da istituzioni sanitarie pubbliche sono validi ai fini disciplinari per quanto riguarda il rapporto di lavoro dipendente dalla istituzione sanitaria e la durata delle misure disposte è considerata ai fini degli eventuali provvedimenti disciplinari di sospensione adottati nell'ambito di tale rapporto di lavoro.

2. Ai fini di cui al comma 1, il legale rappresentante della istituzione sanitaria pubblica alla quale l'odontoiatria dipende informa l'ordine provinciale competente dell'avvio dei procedimenti disciplinari. Il presidente dell'ordine provinciale comunica all'interessato le eventuali sanzioni comminate.

È approvato.

Art. 21.

(Relazione dall'albo)

1. Nei confronti degli iscritti agli albi di cui all'articolo 3 che hanno riportato due condanne per il delitto previsto dall'articolo 348 del codice penale è applicabile la sanzione disciplinare della radiazione dall'albo.

2. La pronuncia della sanzione è emessa al termine del procedimento disciplinato dal regolamento di attuazione di cui all'articolo 24.

3. Competente a pronunciare la radiazione è il consiglio direttivo dell'ordine provinciale cui l'incolpato è iscritto e, nei confronti dei componenti i consigli direttivi degli ordini provinciali, il comitato centrale della federazione nazionale.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: «è applicabile» con le altre: «si applica anche».

21.1

DI ORIO

DI ORIO. Si tratta di un emendamento di carattere tecnico, che si illustra da sè.

GREGORELLI, *relatore alla Commissione*. Esprimo parere favorevole.

CONDORELLI, *sottosegretario di Stato per la sanità*. Anche il Governo è favorevole.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 21.1, presentato dal senatore Di Orio.

È approvato.

Metto ai voti l'articolo 21 nel testo emendato.

È approvato.

Art. 22.

(Comunicazioni dell'autorità giudiziaria)

1. L'autorità giudiziaria comunica all'ordine provinciale territorialmente competente l'apertura e l'esito dei procedimenti penali nei confronti degli iscritti al relativo albo, nonché le misure restrittive della libertà personale o incidenti sulla capacità civile ed i provvedimenti di interdizione ed inabilitazione all'esercizio della professione.

È approvato.

Art. 23.

(Norme in materia di previdenza)

1. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, gli odontoiatri sono iscritti al fondo di previdenza generale dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza medici (ENPAM). I laureati in odontoiatria e protesi dentaria possono ricostruire a titolo oneroso il periodo pregresso, dalla data di prima iscrizione all'albo professionale tenuto dall'ordine dei medici-chirurghi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409.

2. A decorrere dalla data di iscrizione all'albo di cui all'articolo 3, gli odontoiatri che abbiano intrapreso un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono iscritti ai fondi speciali di previdenza assunti in gestione dall'ENPAM, ai sensi dell'articolo 4 del nuovo statuto dell'ENPAM, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931.

3. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono apportate le modifiche allo statuto dell'ENPAM per garantire agli iscritti agli albi di cui all'articolo 3 l'iscrizione al fondo di previdenza generale dell'ENPAM nonché la rappresentanza nel consiglio nazionale, nel comitato direttivo e nel collegio sindacale dell'ENPAM

stesso, in misura proporzionale rispetto agli iscritti agli albi professionali dei medici-chirurghi.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. A decorrere dalla data di prima iscrizione all'albo professionale tenuto dall'ordine dei medici chirurghi ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 luglio 1985, n. 409, gli esercenti la professione di odontoiatra che abbiano intrapreso un rapporto convenzionale con il Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 48 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sono iscritti ai fondi speciali di previdenza assunti in gestione dall'ENPAM, ai sensi dell'articolo 4 del nuovo statuto dell'ENPAM approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1959, n. 931».

23.1

MARTELLI

Stante l'assenza del presentatore, senatore Martelli, l'emendamento deve considerarsi decaduto.

Metto ai voti l'articolo 23.

È approvato.

Art. 24.

(Norme di attuazione)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge è emanato il relativo regolamento di attuazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presidenti delle commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituite presso i consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convocano le assemblee degli iscritti agli albi di cui all'articolo 3, per la elezione dei consigli direttivi di cui all'articolo 7, affinché tali consigli provvedano alla elezione degli organi di cui agli articoli 9 e 10, commi 1, 2 e 3. Entro i successivi trenta giorni il presidente della commissione per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituita presso il comitato centrale della federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri convoca il consiglio nazionale di cui all'articolo 16 per la elezione del comitato centrale di cui all'articolo 17.

3. Gli ordini provinciali e la federazione nazionale di cui agli articoli 5 e 15 possono fissare la propria sede presso gli ordini provinciali dei medici-chirurghi e la federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi, fatti salvi i diritti patrimoniali.

A questo articolo è stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con i seguenti:

«2. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i prefetti, sentiti i presidenti degli ordini provinciali dei medici chirurghi e degli odontoiatri, nominano una commissione straordinaria composta dai tre iscritti anziani all'albo provinciale degli odontoiatri con l'incarico di costituire presso ogni ordine provinciale dei medici chirurghi, il nuovo ordine provinciale degli odontoiatri al quale possono iscriversi i soggetti indicati all'articolo 3 della presente legge.

2-bis. Nella prima applicazione della presente legge, dopo novanta giorni dall'istituzione del nuovo ordine provinciale degli odontoiatri e non oltre i trenta giorni dalla scadenza di detto termine, la commissione straordinaria convoca l'assemblea degli iscritti per l'elezione del consiglio direttivo, del collegio dei revisori dei conti e del presidente provinciale.

2-ter. Entro trenta giorni il presidente provinciale anziano convoca in Roma, presso la federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri, la riunione del Consiglio nazionale degli ordini degli odontoiatri per l'elezione del comitato centrale e del collegio dei revisori dei conti della Federazione nazionale degli ordini degli odontoiatri. Il comitato centrale elegge nel proprio seno il presidente, il vice presidente, il segretario ed il tesoriere».

24.1

DI ORIO

DI ORIO. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 24.

È approvato.

Art. 25.

(Modifiche alla legge 24 luglio 1985, n. 409. - Abrogazioni)

1. Alla legge 24 luglio 1985, n. 409, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il titolo è sostituito dal seguente: «Disposizioni relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee»;

b) all'articolo 7, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Ai cittadini degli Stati membri delle Comunità europee che esercitano un'attività professionale nel campo dell'odontoiatria con le denominazioni di cui all'allegato A alla presente legge, e che sono in possesso dei diplomi, certificati ed altri titoli di cui all'allegato B alla presente legge, purchè conseguiti in uno degli Stati membri delle Comunità europee è riconosciuto il titolo di odontoiatra»;

c) all'articolo 12 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«I cittadini degli Stati membri delle Comunità europee e degli altri Stati debbono sostenere un esame di lingua italiana, di deontologia professionale e di legislazione sanitaria. Con decreto del Ministro della sanità sono stabiliti i programmi ed il regolamento dell'esame di cui al presente comma».

2. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 22 e 23 della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono abrogati.

3. Le commissioni per gli iscritti all'albo degli odontoiatri istituite presso i consigli direttivi degli ordini provinciali dei medici-chirurghi e degli odontoiatri nonché la commissione per gli iscritti al medesimo albo, istituita presso il comitato centrale della federazione nazionale degli stessi ordini ai sensi dell'articolo 6 della legge 24 luglio 1985, n. 409, continuano ad operare successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di realizzare gli adempimenti di cui all'articolo 24, comma 2.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge l'ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri e la federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi e degli odontoiatri assumono, rispettivamente, le denominazioni di «ordine provinciale dei medici-chirurghi» e di «federazione nazionale degli ordini dei medici-chirurghi».

5. L'articolo 11 della legge 21 febbraio 1963, n. 244, e la legge 31 ottobre 1988, n. 471, sono abrogati.

A questo articolo sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1, sopprimere le lettere a), b) e c).

25.1

MARTELLI

Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:

«5-bis. Nell'allegato B della legge 24 luglio 1985, n. 409, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

“f) in Italia: Diploma di laurea di odontoiatria e protesi dentaria accompagnato dal Diploma di abilitazione all'esercizio dell'odontoiatria e protesi dentaria rilasciato dalla Commissione d'esame di Stato”.

5-ter. Nell'allegato C, punto I (Ortodonzia) della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono aggiunte le seguenti parole: “in Italia: titolo di specialista in Ortognatodonzia rilasciato dalle autorità competenti”.

5-quater. Nell'allegato C, punto II (Chirurgia Odontostomatologica) della legge 24 luglio 1985, n. 409, sono aggiunte le seguenti parole: “in Italia: titolo di specialista in chirurgia odontostomatologica rilasciato dalle autorità competenti”.

5-quinquies. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro della ricerca scientifica e tecnologica notifica alla Comunità Europea le modifiche indicate nei commi *5-bis*, *5-ter*, *5-quater* e *5-quinquies*, riguardanti l'Italia».

25.2

MARTELLI

Stante l'assenza del presentatore, senatore Martelli, gli emendamenti sono da considerarsi decaduti.

Metto ai voti l'articolo 25.

È approvato.

Art. 26.

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri derivanti dalla istituzione degli albi di cui all'articolo 3 si fa fronte mediante i contributi versati dagli iscritti agli albi medesimi.

2. Agli oneri derivanti dallo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione si fa fronte con le entrate derivanti dalle tasse di iscrizione a carico dei partecipanti, da stabilire con il regolamento di cui all'articolo 24.

È approvato.

Passiamo alla votazione del disegno di legge nel suo complesso.

DI ORIO. Signor Presidente, il nostro giudizio nei confronti di questo testo è estremamente critico, e rilevo che non ci è stato possibile migliorarlo a causa di un atteggiamento di chiusura nei confronti degli odontoiatri. È un testo che contiene un'impostazione errata con la doppia iscrizione e non agisce sulle procedure professionali nel modo più corretto. Mi pare quindi che il disegno di legge sia da valutare nel suo complesso in modo estremamente critico.

La nostra sarà comunque una astensione perchè riconosciamo che vi è attesa nei confronti di questa legge da parte di alcune fasce di medici per quanto riguarda la sanatoria. Non possiamo però votare a favore, ripeto, perchè le soluzioni adottate determinano in noi troppe perplessità.

ANDREOLI. Dichiaro il mio voto favorevole al disegno di legge, ringraziando il senatore Gregorelli per l'opera svolta per cercare di armonizzare le varie posizioni. Colgo però l'occasione per denunciare il comportamento scorretto e a volte anche intimidatorio tenuto nei nostri confronti da una associazione denominata AIO, che ha cercato di esercitare indebite pressioni sulla Commissione, mentre altre associazioni ci sono state vicine fornendoci la necessaria documentazione.

TORLONTANO. Signor Presidente, il testo che è stato approvato non è soddisfacente; però si inserisce in una situazione di incertezza già di per sé non soddisfacente, quindi costituisce un ripiego in qualche modo necessario. Voterò quindi a favore, rilevando peraltro che sarebbe stato opportuno perfezionarlo.

GALLOTTI. A nome del Gruppo di Forza Italia esprimo parere favorevole, tenuto conto dell'esigenza di gran parte dei medici di regolarizzare una situazione giunta ormai al limite della sopportazione.

SIGNORELLI. Annuncio il voto favorevole da parte del Gruppo Alleanza Nazionale.

PEPE. Esprimo il voto favorevole del Centro cristiano democratico, in quanto il testo approvato presenta ombre e luci, ma le luci devono considerarsi maggiori delle ombre.

CARELLA. Signor Presidente, dichiaro a nome del mio Gruppo il nostro voto favorevole. Si tratta di un provvedimento positivo perché regola la transizione verso la futura laurea in odontoiatria.

MODOLO. Signor Presidente, dichiaro il nostro voto favorevole al provvedimento, che mette ordine in un momento di transizione, non ignora i problemi e non persegue obiettivi velleitari: è un provvedimento realistico.

BRUGNETTINI. Signor Presidente, anche la Lega Nord si esprime a favore, nonostante non sia d'accordo su alcune modifiche che hanno peggiorato il testo.

DIONISI. Signor Presidente, annuncio la mia astensione.

GREGORELLI, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, ringrazio lei, gli onorevoli colleghi e il rappresentante del Governo per lo spirito di collaborazione che ha contraddistinto l'iter del provvedimento.

Mi auguro che la Camera dei deputati accolga le modifiche che abbiamo ritenuto di apportare al testo approvando rapidamente in via definitiva il disegno di legge. Non c'è mai un «meglio» in senso assoluto, ma c'è sempre qualcosa che migliora la situazione precedente.

PRESIDENTE. Metto ai voti il disegno di legge n. 1882 nel suo complesso nel testo modificato.

È approvato.

Propongo alla Commissione di darmi mandato ad apportare, in sede di coordinamento, le correzioni di carattere meramente formale che si renderanno necessarie.

Poiché non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Avverto che, in seguito a tale approvazione, i disegni di legge nn. 74, 933 e 1060 restano assorbiti.

Con l'approvazione del disegno di legge n. 1882, l'esame della petizione si intende esaurito.

Ai presentatori della petizione verrà data comunicazione delle decisioni adottate.

I lavori terminano alle ore 16,45.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Referendario parlamentare reggente l'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE

